TUNNEL EURALPIN LYON TURIN

STATUTO DI TELT SAS
aggiornato al 3 aprile 2023

TUNNEL EURALPIN LYON TURIN
Società per azioni semplificata con capitale di euro 1.000.000

Lo Stato francese, rappresentato dal Ministero della Transizione ecologica e della Coesione territoriale, nella persona di Thierry COQUIL, Direttore Generale delle Infrastrutture, dei Trasporti e delle Mobilità, domiciliato in Tour Sequoïa – F 92055 La Défense Cedex, debitamente autorizzato a firmare il presente statuto, che agisce in qualità di socio;

e

Ferrovie dello Stato italiano S.p.A., società controllata dallo Stato italiano, avente come socio unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 Italia, rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott. Luigi FERRARIS, debitamente autorizzato a firmare il presente statuto, che agisce in qualità di socio;

Viste, nelle rispettive versioni consolidate, le Direttive 89/665/CEE, modificata segnatamente dalla Direttiva 2007/66/CE, 2001/14/CE, 2004/17/CE;

Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, firmato a Roma il 30 gennaio 2012, entrato in vigore il 1° agosto 2014,

Adottano il presente Statuto della Società per azioni semplificata
"TUNNEL EURALPIN LYON TURIN",
Società per azioni semplificata
Con capitale di 1.000.000 euro,
Sede legale: Bâtiment LINKLAB, 455 chemin de la Cassine, 73000 Chambéry (Francia)
Direzione operativa a Collegno (Torino), Italia
RCS [*Registre de Commerce et des Sociétés*] n° 439 556 952

TITOLO 1
FORMA - OGGETTO - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 Forma

Il Promotore Pubblico è una società per azioni semplificata (la «**Società**») disciplinata dall'Accordo del 30 gennaio 2012 tra il Governo della Repubblica Francese e il Governo della Repubblica Italiana per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione (l'«**Accordo del 30 gennaio 2012**»), dalle leggi e regolamenti francesi in vigore e dal presente statuto.

Articolo 2 Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto tutti i compiti ed esercita tutte le competenze alla stessa riconosciute ai sensi dell'Accordo del 30 gennaio 2012. A tal proposito ha, in particolare, i seguenti compiti:

- la direzione strategica e operativa del progetto della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sulla sezione transfrontaliera definita al punto b) dell'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012;

- la progettazione, la realizzazione e l'esercizio della linea ferroviaria e delle opere della sezione transfrontaliera definita al punto b) dell'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012;

- la conclusione e il monitoraggio dei contratti richiesti dalle suddette operazioni, di cui assicura il buon compimento nei confronti dello Stato francese, dello Stato italiano e dell'Unione europea;

- la gestione dell'infrastruttura, ai sensi della direttiva 2001/14/CE o di ulteriori testi legislativi aventi lo stesso oggetto:

    - della sezione transfrontaliera definita al punto b) dell'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012;

    - della linea storica del Fréjus definita al punto e) dell'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, alle condizioni che, in applicazione dell'articolo 24 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, saranno definite con una modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951;

- la definizione dei canoni di utilizzo della sezione transfrontaliera definita al punto b) dell'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e, conformemente all'articolo 25 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, della sezione della linea storica situata tra le interconnessioni con la nuova linea;

- la realizzazione di ogni altra missione a essa affidata dallo Stato francese e dallo Stato italiano nell'ambito del progetto della nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione.

2.2 La Società ha, inoltre, per oggetto, conformemente all'Accordo del 29 gennaio 2001 e all'Accordo del 30 gennaio 2012 tra il Governo della Repubblica Francese ed il Governo della Repubblica Italiana per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, la conduzione di studi, ricognizioni e lavori preliminari della sezione transfrontaliera definita all'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012.

2.3 La Società può, infine, porre in essere ogni operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare o immobiliare direttamente o indirettamente connessa all'oggetto sociale precitato, in particolare facilitandone o completandone la realizzazione.

Articolo 3 Denominazione sociale

La Denominazione sociale della Società è: «**TUNNEL EURALPIN LYON TURIN**».

La denominazione sociale deve essere indicata su ogni atto o documento proveniente dalla Società e destinato a terzi, preceduta o seguita immediatamente dalle parole « società per azioni semplificata » o dalle iniziali « SAS » e dall'ammontare del capitale sociale.

Articolo 4 Sede legale

La sede legale si trova a Bâtiment LINKLAB, 455 chemin de la Cassine, 73000 Chambéry (Francia), dove risiede almeno la metà del personale della Società.

La direzione operativa della Società ha sede a Collegno (TO), Italia.

Articolo 5 Durata

La durata dalla Società è fissata in 99 (novantanove) anni, a partire dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, tranne in caso di scioglimento anticipato o di proroga deliberata tramite decisione collettiva dei Soci.

TITOLO 2
CONFERIMENTI - CAPITALE SOCIALE – MODIFICHE – FORMA DELLE AZIONI – DIRITTI E OBBLIGHI – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Articolo 6 Capitale sociale

Il capitale sociale della Società è fissato in 1.000.000€ (un milione di euro) suddiviso in 2.000 (duemila) azioni del valore nominale di 500€ (cinquecento euro) ognuna, interamente liberate e detenute in quote paritarie dallo Stato francese e da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (i «**Soci**»).

Articolo 7 Modifiche al capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito alle condizioni previste dalla legge o per decisione collettiva dei Soci e, in tutti i casi, in ottemperanza dell'Accordo del 30 gennaio 2012.

Articolo 8 Tipologia delle azioni

Le azioni sono obbligatoriamente nominative.

La proprietà delle azioni deriva dalla loro iscrizione, a nome del o dei titolari sui registri tenuti all'uopo dalla Società. Un'attestazione di iscrizione nel registro viene rilasciata dalla Società all'azionista che ne faccia richiesta.

Per la parte italiana, le azioni sono detenute da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in nome e per conto dello Stato italiano.
Per la parte francese, le azioni sono detenute dallo Stato francese.

Articolo 9 Diritti e obblighi inerenti alle azioni

Ogni azione conferisce il diritto, ai fini della ripartizione degli utili e dell'attivo sociale, a una quota proporzionale alla parte di capitale rappresentato dall'azione. I Soci sostengono le perdite limitatamente all'ammontare dei loro conferimenti.

Il possesso di un'azione comporta a tutti gli effetti l'adesione allo statuto e alle decisioni dei Soci.

Articolo 10 Trasferimento delle azioni della Società

Conformemente alle disposizioni dell'Accordo del 30 gennaio 2012, la Società deve in ogni momento essere controllata in modo paritario dallo Stato francese e dallo Stato italiano. Le azioni della Società sono inalienabili.

TITOLO 3
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ – DIREZIONE – DELEGHE – ACCORDI REGOLAMENTATI

Articolo 11 Consiglio di Amministrazione

11.1 All'interno della Società, viene istituito un organo collegiale denominato « Consiglio di Amministrazione » il cui compito è di garantire il controllo permanente della gestione della Società alle condizioni previste dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci (10) membri con diritto di voto (gli «Amministratori») tra cui il Presidente e il Direttore Generale, che ne sono membri di diritto, e quattro (4) Amministratori designati da ciascuno degli Stati e confermati dai Soci per una durata rinnovabile di sei (6) anni. Per garantire la Segreteria del Consiglio di Amministrazione, il Presidente viene assistito da un dipendente della Società, (il Segretario), scelto dal Presidente, d'intesa con il Direttore Generale. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ma non prende parte né ai dibattiti né alle votazioni.

La designazione degli Amministratori da parte degli Stati italiano e francese è effettuata tramite notifica scritta alla Società e ratificata con decisione dei Soci.

Tra gli Amministratori, lo Stato francese nomina il Presidente mentre lo Stato italiano nomina il Direttore Generale.

Ogni Amministratore è nominato *intuitu personae* e, se persona fisica, può essere rappresentato unicamente da un altro Amministratore.

Gli Amministratori, a parte il Presidente e il Direttore Generale, possono essere persone fisiche o giuridiche. Gli Amministratori persone giuridiche sono rappresentati dai loro rappresentanti legali o da persone fisiche cui è stato conferito un mandato.

Gli Amministratori, che non siano né il Presidente né il Direttore Generale, sono revocabili in ogni momento, senza motivo né indennizzo, su decisione dello Stato che li ha designati; quest'ultimo provvede alla loro sostituzione con riserva di darne comunicazione al Presidente e al Direttore generale tramite lettera raccomandata A.R. e copia all'altro Stato e ai Soci. Tale revoca può avere effetto immediato.

Fatte salve le disposizioni relative al Presidente e al Direttore Generale della Società, la sostituzione di un Amministratore, indipendentemente dalla causa, avverrà con le stesse modalità previste per la sua nomina, nel rispetto della rappresentanza paritetica degli Stati.

In caso di decesso, dimissioni (volontarie o d'ufficio) o impedimento a svolgere le sue mansioni, per un periodo superiore a due (2) mesi, di uno degli Amministratori, lo Stato che ha provveduto alla sua designazione dovrà procedere immediatamente alla relativa sostituzione, informandone previamente il Presidente e il Direttore Generale tramite lettera raccomandata A.R., con copia all'altro Stato e ai Soci.

Le funzioni di Amministratore non sono remunerate. La "Società", tuttavia, rimborserà le ragionevoli spese sostenute nel corso dell'esercizio delle sue funzioni su presentazione di documenti giustificativi debitamente quietanzati, con la precisazione che qualunque spesa eccedente una somma annuale determinata dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere previamente autorizzata da quest'ultimo, conformemente al presente statuto.

La Commissione Europea può nominare, per un mandato di sei (6) anni rinnovabile, un rappresentante che siede nel Consiglio di Amministrazione come membro senza diritto di voto.

Le regioni Rodano-Alpi (Francia) e Piemonte (Italia) sono autorizzate a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione come osservatori senza diritto di voto. A tal fine, ciascuna di esse è invitata a designare un rappresentante per la durata del mandato del suo esecutivo e a informarne il Presidente per iscritto. In caso di impedimento o di decesso del rappresentante, la regione potrà designare un nuovo rappresentante, se necessario, per la durata

dell'impedimento. Il Segretario informa le regioni delle date e dell'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio di Amministrazione.
La partecipazione delle Regioni è consentita dal Presidente limitatamente alla discussione della parte dell'ordine del giorno non inerente a questioni confidenziali come, in particolare, l'aggiudicazione o l'attribuzione di un contratto.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, sentito il Direttore Generale:

- in sedute dette "ordinarie": almeno quattro (4) volte all'anno e ogni volta che l'Accordo del 30 gennaio 2012 esiga che il Consiglio di Amministrazione adotti una decisione, compresi i casi in cui, a norma dell'articolo 7.5 di tale Accordo e del punto (xi) dell'articolo 11.3 del presente Statuto, questa convocazione sia richiesta al Presidente dal Direttore generale,
- in sedute dette "straordinarie" ogniqualvolta l'interesse della Società lo esiga.

Il Consiglio di Amministrazione può anche essere convocato in seduta detta "straordinaria" con decisione di un terzo degli Amministratori:

- laddove il Consiglio di Amministrazione non si sia riunito per oltre tre mesi; o
- per deliberare sulla revoca del Presidente o del Direttore Generale a norma degli articoli **12.2** e **13.3** del presente statuto.

Le riunioni si tengono alternativamente in Francia e in Italia. Il Presidente può, tuttavia, decidere, sentito il parere del Direttore Generale, lo svolgimento della riunione. o per videoconferenza, o tramite qualunque altro mezzo di telecomunicazione che permetta l'identificazione degli Amministratori. Le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono definite dal Regolamento interno dello stesso.

11.2.1 Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione vengono inviate a tutti i membri con ogni mezzo scritto, anche tramite mail, con un preavviso di 15 (quindici) giorni per le sedute ordinarie e un preavviso di 5 (cinque) giorni per le sedute straordinarie. Il Segretario informa le regioni Rodano-Alpi (Francia) e Piemonte (Italia) delle date delle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio di Amministrazione entro gli stessi termini.

Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione sia convocato con decisione di un terzo degli Amministratori, la convocazione è effettuata dal Segretario, allorché abbia ricevuto una richiesta scritta di un numero sufficiente di Amministratori, con l'indicazione, in particolare, dell'ordine del giorno proposto dai richiedenti. La data di riunione stabilita dal Segretario è fissata entro il mese successivo alla ricezione della richiesta.

In caso d'urgenza e qualora tutti gli Amministratori siano presenti o rappresentati, questi ultimi possono rinunciare ai tempi di convocazione sopra indicati.

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione è definito dall'autore o dagli autori della convocazione. Il Presidente, il Direttore Generale o un terzo degli Amministratori possono fare aggiungere qualsiasi altra questione all'ordine del giorno, al più tardi tre giorni liberi prima della data di una seduta del Consiglio di Amministrazione.

I documenti relativi ai punti indicati all'ordine del giorno e le bozze di delibera sono inviate dal Segretario ai membri del Consiglio di Amministrazione: tali documenti devono pervenire loro al più tardi entro 5 (cinque) giorni lavorativi prima della riunione dello stesso Consiglio, laddove si tratti di una seduta ordinaria e, al più tardi, entro 3 (tre) giorni lavorativi prima della riunione dello stesso Consiglio, laddove si tratti di una seduta straordinaria.

Nel caso in cui, tra la convocazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e la data prevista per l'adunanza, si ottenga il parere favorevole per iscritto da parte di tutti gli Amministratori per l'adozione della (e) delibera (e) proposta (e), il Presidente può considerarla/e approvata/e. Il verbale di tale (i) delibera (e) è approvato nel corso della successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

11.2.2 Il Consiglio di Amministrazione, in prima convocazione, delibera validamente solo in presenza della maggioranza degli Amministratori, al momento della votazione, oppure tramite videoconferenza o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne permetta l'identificazione.

In mancanza di quorum in prima convocazione, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare validamente, in seconda convocazione qualora l'ordine del giorno sia identico a quello della prima convocazione, qualora siano trascorsi almeno 15 (quindici) giorni di calendario tra la prima e la seconda convocazione e laddove sia garantita la presenza, all'atto della votazione, di almeno 1 (un) Amministratore per ciascuno dei due Stati.

Ogni Amministratore ha facoltà, con un mandato speciale, di delegare un altro Amministratore a votare in sua vece sui punti all'ordine del giorno; un Amministratore può ricevere la delega da parte di uno solo dei suoi colleghi.

Fatte salve eventuali disposizioni particolari contenute nel presente statuto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono prese a maggioranza degli Amministratori presenti fisicamente o rappresentati, oppure presenti tramite videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente. In assenza del Presidente, gli Amministratori nominati dallo Stato francese designano al loro interno la persona deputata alla presidenza della riunione, conformemente alle disposizioni del regolamento interno.

Il Presidente o, in sua assenza, la persona designata a presiedere la riunione, deve verificare che i membri del Consiglio di Amministrazione siano in grado (i) di partecipare alle delibere, (ii) possano sentire ogni persona che prende la parola (tramite microfono, altoparlante, sistema di comunicazione audiovisivo o di altro genere) sia nel luogo della riunione del Consiglio di Amministrazione, sia in ogni altro luogo (iii) e che possano essere sentiti da qualunque persona presente, con le stesse modalità.

Le decisioni approvate dal Consiglio di Amministrazione sono oggetto di una relazione firmata dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona chiamata a presiedere la riunione e dagli Amministratori partecipanti alla riunione, al termine della stessa, in ottemperanza alle disposizioni del regolamento interno.

Il verbale contenente il resoconto delle discussioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, è firmato dal Presidente o, in sua assenza,

dalla persona chiamata a presiedere la riunione e da uno degli Amministratori nominati dallo Stato italiano entro la successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.

I verbali vengono depositati in un registro speciale numerato e siglato dal Presidente e conservato presso la sede sociale a cura del Segretario. Una copia è conservata presso la direzione operativa.
Le copie o gli estratti delle delibere del Consiglio di Amministrazione sono validamente certificati dal Presidente o da un rappresentante da questi designato.

Il Presidente e il Direttore Generale garantiscono l'esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei loro rispettivi poteri.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione è l'unico organo competente per:

(i) prendere decisioni riguardanti la politica e gli orientamenti generali e strategici della Società e, in particolare, il montaggio giuridico, economico e finanziario del progetto nel rispetto dell'Allegato 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012;

(ii) chiudere il bilancio della società, predisposto e presentato dal Direttore Generale prima della disamina da parte dei Soci;

(iii) predisporre la relazione annuale di gestione e i documenti di pianificazione gestionale, predisposti e allo stesso sottoposti dal Direttore Generale;

(iv) approvare il regolamento interno della Società e il regolamento interno del Consiglio di Amministrazione;

(v) prendere atto del Regolamento dei contratti validato dalla Commissione intergovernativa per l'asse Torino-Lione;

(vi) decidere la creazione, il trasferimento, la chiusura di qualsiasi succursale, agenzia, ufficio, sedi secondarie;

(vii) concedere la propria preliminare autorizzazione alla conclusione, alla modifica o alla rescissione degli accordi regolamentati di cui all'**Articolo 15**;

(viii) autorizzare la costituzione di garanzie sui beni sociali, la concessione di avalli, di cauzione o di garanzia della Società per un importo superiore a una soglia stabilita dall'assemblea generale ordinaria;

(ix) decidere, con la maggioranza di almeno otto Amministratori, gli impegni finanziari e, in particolare, la sottoscrizione di prestiti e impegni bancari per un importo superiore a una soglia stabilita dall'assemblea generale ordinaria;

(x) autorizzare la firma di contratti, clausole aggiuntive e transazioni necessarie alla realizzazione dell'oggetto sociale della Società;

(xi) autorizzare il Direttore Generale a non tenere conto della mancanza di parere o del parere sfavorevole della Commissione dei Contratti, alle condizioni di cui all'**Articolo 17.5** del presente statuto; questa autorizzazione è valida solo con la maggioranza, da

una parte, dei voti espressi dagli Amministratori designati dallo Stato francese e, dall'altra, dei voti espressi dagli Amministratori designati dallo Stato italiano;

(xii) autorizzare gli acquisti, le vendite o scambi di immobili, diritti o avviamenti commerciali per un valore superiore alla soglia stabilita dall'assemblea generale ordinaria;

(xiii) votare il bilancio della Commissione dei Contratti e del Servizio permanente di controllo, su proposta dei loro rispettivi Presidenti; queste proposte di bilancio possono essere respinte solo con il rifiuto della maggioranza, da una parte, dei voti espressi dagli Amministratori designati dallo Stato francese e, dall'altra, dei voti espressi dagli Amministratori designati dallo Stato italiano;

(xiv) autorizzare il Presidente della Commissione dei Contratti a firmare i contratti necessari al buon funzionamento della stessa Commissione per un importo superiore alla soglia stabilita all'assemblea generale ordinaria; tale autorizzazione può essere rifiutata unicamente con il diniego della maggioranza, da una parte, dei voti espressi dagli Amministratori designati dallo Stato francese e, dall'altra, dei voti espressi dagli Amministratori designati dallo Stato italiano;

(xv) autorizzare il Presidente del Servizio permanente di controllo a firmare i contratti necessari al funzionamento del Servizio permanente di controllo per un importo superiore alla soglia stabilita all'assemblea generale ordinaria; tale autorizzazione può essere validamente respinta solo con il rifiuto della maggioranza, da una parte, dei voti espressi dagli Amministratori designati dallo Stato francese e, dall'altra, dei voti espressi dagli Amministratori designati dallo Stato italiano;

(xvi) stabilire la remunerazione del Presidente e del Direttore generale, su proposta del Comitato di remunerazione, come da disposizioni dell'**Articolo 11.5** del presente statuto;

(xvii) approvare, su proposta del Direttore Generale, il contenuto delle funzioni del Direttore amministrativo e finanziario e del Direttore giuridico; in caso di non approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale formulerà allo stesso una nuova proposta.

(xviii) decidere, conformemente all'articolo 10.1 b) dell'Accordo del 30 gennaio 2012, sulla circostanza che un contratto non potrà stipulare clausole compromissorie a favore del Tribunale arbitrale istituito dall'articolo 27 dell'Accordo del 30 gennaio 2012; tale decisione può essere presa unicamente con la maggioranza, da una parte, dei voti espressi dagli Amministratori designati dallo Stato francese e, dall'altra, dei voti espressi dagli Amministratori designati dallo Stato italiano;

(xix) determinare l'importo annuale delle spese rimborsabili agli Amministratori previa presentazione di documenti giustificativi e autorizzarne l'eventuale superamento;

(xx) deliberare la revoca del Presidente, alle condizioni di cui all'Articolo 12.2 del presente statuto e decidere la revoca del Direttore Generale, alle condizioni previste dall'Articolo 13.3 del presente statuto; la decisione di revoca del Presidente o del Direttore generale può essere presa unicamente con la maggioranza, da una parte, dei voti espressi dagli Amministratori designati dallo Stato francese e, dall'altra, dei voti espressi dagli Amministratori designati dallo Stato italiano;

(xxi) porre rimedio, in ultima istanza, alle situazioni di conflitto di interessi o di legame d'interesse in occasione dell'aggiudicazione dei contratti della Società, alle condizioni previste dal regolamento dei contratti di cui al paragrafo (v).

Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione dovesse essere interessato da un conflitto di interessi o da un legame d'interesse, non potrà partecipare alla votazione, ma potrà essere ascoltato; per garantire il rispetto del principio di parità, lo Stato, i cui Amministratori non sono interessati dal conflitto di interessi, sceglie, designandolo al loro interno, colui che non parteciperà al voto.

11.4

11.4.1 Su espressa delibera del Consiglio di Amministrazione e nell'ambito del potere decisionale e autorizzativo di cui al paragrafo (x) del precedente articolo **11.3**, il Consiglio di Amministrazione può esonerare il Direttore Generale dalla necessità di ottenere una preliminare autorizzazione per tutti i contratti di importo inferiore a 15 (quindici) milioni di euro e per le clausole addizionali ai suddetti contratti, a eccezione di quelli che potrebbero prevedere il superamento di tale importo.

11.4.2 Su espressa delibera del Consiglio di Amministrazione, chiamato a decidere con una maggioranza di almeno 8 (otto) Amministratori e nell'ambito dei poteri decisionali e autorizzativi di cui ai paragrafi (ix) e (x), il Consiglio di Amministrazione può esonerare il Direttore Generale dalla necessità di ottenere un'autorizzazione preliminare per le transazioni e gli impegni finanziari di importo inferiore a 1(un) milione di euro.

11.5 Almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione - nel corso della quale è chiamato a decidere sulla remunerazione (in applicazione del paragrafo (xvi) dell'articolo **11.3** sopracitato -, viene costituito un Comitato per la remunerazione, la cui missione è di proporre le condizioni di remunerazione al Consiglio di Amministrazione. Le condizioni di remunerazione del Presidente e del Direttore Generale restano invariate per tutta la durata dei loro rispettivi mandati e possono essere riesaminate in caso di rinnovo del mandato.

Il Comitato per la remunerazione è composto da 2 (due) membri, l'uno designato dallo Stato francese e l'altro dallo Stato italiano, fra gli Amministratori.

Nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione delibera sulle remunerazioni del Presidente e del Direttore Generale, questi ultimi non possono prendere parte alle relative delibere.

Articolo 12 Presidente

12.1 Ai sensi dell'articolo L. 227-6 del Codice del Commercio francese, il Presidente della Società (il « **Presidente** ») viene nominato dallo Stato francese.

Il Presidente è nominato per una durata rinnovabile di 6 (sei) anni. La funzione di Presidente è obbligatoriamente espletata da una persona fisica. Lo Stato francese può interrompere il suo incarico in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità e senza necessità di un giustificato motivo.

Il Presidente della Società è membro di diritto e presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. Vigila sul buon funzionamento degli organi della Società e convoca, previa consultazione con il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione e le Assemblee.

Conformemente alla legge, il Presidente rappresenta la Società nei confronti di terzi ed è investito di tutti i poteri necessari, compreso il potere di rappresentanza in giudizio, per agire in ogni circostanza in nome della Società nel limite dell'oggetto sociale, con riserva delle competenze attribuite dalla legge e dal presente statuto alla collettività dei Soci, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale.

In caso di impedimento definitivo, dimissioni o revoca del Presidente della Società, lo Stato francese nomina un nuovo Presidente della Società per la rimanente durata del mandato del suo predecessore.

In caso di impedimento temporaneo, lo Stato francese nomina un nuovo Presidente e ne stabilisce la durata del mandato. Nell'attesa della decisione dello Stato francese, le funzioni di Presidente sono espletate dall'Amministratore più anziano tra quelli nominati dallo Stato Francese.

Il Presidente non è un dipendente salariato della Società, ma ne riceve una retribuzione per l'esecuzione del suo mandato; le relative modalità sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, alle condizioni di cui all'articolo **11** del presente statuto.

12.2 Il Presidente può essere revocato per gravi motivi, con decisione del Consiglio di Amministrazione alle condizioni di cui all'articolo **11.3** del presente statuto.

In tal caso, il Presidente viene ascoltato dal Consiglio di Amministrazione, ma non partecipa al voto.

Articolo 13 Direttore Generale

13.1 La Società è diretta e amministrata da un direttore generale unico ai sensi dell'articolo L. 227-6 del Codice del Commercio (il « **Direttore Generale** »), nominato dallo Stato italiano per una durata rinnovabile di 6 (sei) anni.

Il Direttore Generale è membro di pieno diritto del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni del Direttore Generale sono obbligatoriamente espletate da una persona fisica. Lo Stato italiano può porre fine alle sue funzioni in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità e senza necessità di un giustificato motivo.

13.2 Fatte salve le competenze della collettività dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, il Direttore Generale è incaricato della direzione della Società.

A questo titolo e con tale riserva, assicura in particolare:

- l'elaborazione del bilancio preventivo, del rendiconto esecutivo e la gestione economica e finanziaria della Società;

- la preparazione e l'adeguamento della strategia della Società;

- la preparazione, l'aggiudicazione, la conclusione e il controllo dell'esecuzione dei contratti, in particolare quelli necessari alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio della sezione transfrontaliera così come definita al punto b) dell'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 e all'esercizio della linea storica del Fréjus di cui all'articolo 2 del presente statuto;

- l'organizzazione e il monitoraggio degli studi, dei cantieri e dei lavori necessari alla realizzazione del progetto della nuova linea;

- la direzione della sede e delle sedi secondarie, dei siti di cantiere e dei lavori della Società; a tale scopo, ha facoltà di:

    - acquistare ai prezzi, oneri e condizioni che considererà convenienti, qualsiasi immobile costruito o meno, parti di immobili o diritti immobiliari necessari all'attività della sede e delle unità produttive;

    - adottare tutti i provvedimenti legati alla gestione del personale, dell'igiene, della sicurezza e delle risorse umane di tutta la Società e del contenzioso sociale; a tale scopo, definisce l'organigramma della Società nell'osservanza delle disposizioni del presente statuto, decide in merito all'assunzione e al termine dei contratti con i collaboratori, determinandone le missioni e i luoghi di lavoro.

    - stipulare e rescindere ogni polizza o contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di qualsiasi natura;

    - ritirare da qualsiasi ufficio postale, corrieri, lettere, telegrammi o spedizioni di ogni genere inviate alla Società.

Il Direttore Generale dispone del potere di rappresentanza della Società nei riguardi di terzi, compreso il potere di rappresentanza in giudizio, necessario per agire in nome e per conto della Società nell'ambito dei poteri direttivi conferitigli personalmente e direttamente dal presente statuto, ovvero delegati dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento definitivo, dimissioni o revoca del Direttore Generale della Società, lo Stato italiano nomina un nuovo Direttore Generale per la rimanente durata del mandato del suo predecessore.

Il Direttore Generale esercita le proprie funzioni dalla direzione operativa sita a Torino.

Il Direttore Generale non è un dipendente salariato della Società, ma ne riceve una retribuzione per l'espletamento del suo mandato: le relative modalità sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, alle condizioni di cui all'articolo **11** del presente statuto.

Il Direttore Generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo e finanziario nominato dallo Stato italiano e da un Direttore giuridico, nominato dallo Stato francese; entrambi non hanno né lo status né il titolo di Direttore Generale o di Direttore Generale delegato ai sensi dell'articolo L. 227- 6 del Codice del Commercio. Il contenuto delle funzioni rispettivamente del Direttore amministrativo e finanziario e del Direttore giuridico è proposto dal Direttore Generale e approvato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di non approvazione da parte

del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale sottoporrà allo stesso una nuova proposta.

13.3 Il Direttore Generale può essere revocato per gravi motivi, con decisione del Consiglio di Amministrazione, alle condizioni previste nell'articolo **11.3** del presente statuto.

In questo caso, il Direttore Generale è ascoltato dal Consiglio di Amministrazione, ma non partecipa al voto.

Articolo 14 Rappresentanza sociale

I membri della delegazione del personale del Comitato economico e sociale esercitano i diritti definiti dall'articolo L. 2312-76 del Codice del lavoro o da qualsiasi altro testo di pari oggetto con il Direttore Generale, che può conferire una delega a qualsiasi persona di sua scelta, in conformità alle disposizioni di legge e alle clausole del presente Statuto.

Articolo 15 Accordi regolamentati

Gli accordi regolamentati sono disciplinati dai testi in vigore.

Qualunque accordo, diverso da quelli riguardanti le operazioni correnti concluse in condizioni normali, intercorrente tra la Società e il suo Presidente e/o, eventualmente, il suo Direttore Generale, direttamente o per interposta persona, deve essere portato a conoscenza del Presidente, del Direttore Generale e dei Revisori dei conti, entro un (1) mese dalla sua conclusione.
Gli accordi regolamentati dell'anno precedente sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale.

Il Direttore Generale, o i Revisori dei conti, sottopongono ai Soci, una relazione sugli accordi intercorsi direttamente o per interposta persona tra la Società e il suo Presidente, il suo Direttore Generale, uno dei suoi dirigenti o uno dei suoi Soci.

Gli accordi non approvati producono, tuttavia, i loro effetti. La persona interessata ed eventualmente il Presidente, il Direttore Generale e i Soci saranno chiamati a sostenerne le conseguenze pregiudizievoli per la Società.

Articolo 16 Revisori dei conti

Alle condizioni legali e regolamentari applicabili, i Soci designano due Revisori dei conti titolari e due supplenti con decisione collettiva dei Soci.

TITOLO 4
COMMISSIONE DEI CONTRATTI – SERVIZIO PERMANENTE DI CONTROLLO

Articolo 17 Commissione dei Contratti

17.1 Conformemente all'art. 7 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, viene istituita una Commissione dei Contratti in seno alla Società, allo scopo di garantire il rispetto dei principi menzionati dall'articolo 6.5 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 e le esigenze di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di rigore finanziario nell'esecuzione dei contratti (la «**Commissione dei contratti**»).

La Commissione dei Contratti è competente esclusivamente per i contratti di servizi, lavori e forniture la cui conclusione è obbligatoriamente soggetta a una procedura con pubblicità del bando e indizione di gara, formalizzata in applicazione della direttiva 2004/17/CE, o di ogni ulteriore testo avente lo stesso oggetto.

Per l'espletamento dei compiti a lei affidati, la Commissione dei Contratti esamina le proposte motivate a lei sottoposte dal Direttore Generale, nonché le analisi effettuate dai suoi servizi e segnatamente il parere del Direttore Giuridico. Al riguardo, la Commissione dei Contratti svolge, nel limite delle sue competenze, una funzione di controllo esterno in seno alla Società.

In funzione dell'importanza e della portata del contratto presentati per la sua relativa disamina, e in particolare laddove reputi sufficienti gli elementi a lei sottoposti, la Commissione dei Contratti può, con provvedimento motivato, decidere di non emettere un parere.

17.2 La Commissione dei Contratti si compone di periti indipendenti riconosciuti per le loro competenze in merito agli aspetti tecnici, giuridici, economici e finanziari correlati all'aggiudicazione e all'esecuzione dei contratti stipulati dalla Società.

I periti non possono essere membri del Consiglio di Amministrazione.

In qualità di membri della Commissione dei Contratti, non percepiscono nessuna remunerazione da parte della Società. Le spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni sono, tuttavia, rimborsate dalla Società, previa presentazione di documenti giustificativi.

La Commissione dei Contratti è composta da 12 (dodici) membri, nominati per metà da ognuno dei due Stati, per una durata rinnovabile di 5 (cinque) anni.

Ogni Stato notifica reciprocamente all'altro il nome di ciascun membro della Commissione dei Contratti di propria designazione; l'altro Stato dispone di un termine di 15 (quindici) giorni per comunicare la propria decisione. In assenza di obiezioni entro tale termine, si ritiene che l'altro Stato approvi la designazione.

Ogni Stato può revocare uno o diversi membri della Commissione dei Contratti di sua nomina. In caso di decesso, dimissioni (volontarie o di ufficio) o impedimento nell'esercizio delle sue funzioni, della durata superiore a 2 (due) mesi di uno dei membri della Commissione dei Contratti, lo Stato promotore della sua nomina dovrà provvedere immediatamente alla relativa sostituzione, alle condizioni indicate nel paragrafo precedente.

Ogni membro della Commissione dei Contratti può essere ricusato dallo Stato che non ha proceduto alla sua nomina, purché tale ricusazione sia basata su uno o più motivi gravi e sia giustificata per iscritto. In caso di ricusazione, lo Stato promotore della nomina del membro ricusato deve designare un altro candidato, che non può più essere ricusato.

Il Presidente della Commissione dei Contratti è nominato dallo Stato francese;

La Commissione dei Contratti delibera validamente solo a condizione che la metà dei membri sia presente o rappresentata. I pareri, le raccomandazioni, le relazioni scritte e gli altri atti della Commissione dei Contratti sono adottati a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, il voto del Presidente è preponderante.

17.3

17.3.1 Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione dei contratti e considerate le proposte del Direttore Generale, nonché le analisi effettuate dai suoi servizi, con particolare riferimento all'analisi giuridica, convalidata dal Direttore Giuridico, la Commissione dei Contratti verifica la sufficiente determinazione dei fabbisogni, il rispetto della direttiva 2004/17/CE, o di qualunque altro ulteriore testo di pari oggetto, la pertinenza della procedura adottata e dei criteri prescelti per la selezione delle candidature e delle offerte, nonché la pertinenza del fascicolo di gara delle imprese.

La Commissione formula un parere sulle questioni sopra citate, alle condizioni previste dall'articolo 17.1 del presente statuto.

17.3.2 Il Direttore Generale invia alla Commissione dei Contratti tutti i fascicoli delle candidature e delle offerte presentate dagli operatori economici, corredati del resoconto del relativo contenuto e delle analisi implementate dai suoi servizi, con particolare riferimento all'analisi giuridica validata dal Direttore Giuridico.

La Commissione dei Contratti, alle condizioni previste dall'articolo 17.1 del presente statuto, esprime il proprio parere preliminarmente a ogni decisione relativa alle candidature, alle offerte degli operatori economici, al mancato esito, alla dichiarazione di mancato prosieguo, o, più in generale, all'eventuale interruzione della procedura nonché alla scelta finale dell'aggiudicatario dell'appalto.

La Commissione dei Contratti controlla la fondatezza dell'eliminazione delle candidature e delle offerte e la pertinenza delle analisi e delle proposte del Direttore Generale relative alle offerte.

17.3.3 La Commissione dei Contratti controlla il contenuto delle trattative condotte sotto l'autorità del Direttore Generale da cui riceve un resoconto regolare tramite ogni mezzo di comunicazione.

Su decisione del Presidente della Commissione dei Contratti, tutti o una parte dei membri della stessa Commissione possono essere coinvolti nelle trattative dei contratti o nei dialoghi competitivi precedenti la relativa aggiudicazione.

La Commissione dei Contratti può fornire raccomandazioni sullo svolgimento delle trattative.

17.3.4 Durante l'esecuzione dei contratti, il Direttore Generale sottopone alla Commissione dei Contratti eventuali reclami o richieste di modifiche avanzate dai titolari dei contratti conclusi dalla Società, qualsiasi bozza di clausole addizionali, progetti di computo generale e definitivo o documento equivalente e ogni progetto di transazione con i titolari dei contratti conclusi dalla Società, corredati dalle analisi effettuate dai suoi servizi e, in particolare, dall'analisi giuridica validata dal Direttore Giuridico.

La Commissione dei Contratti, in ottemperanza alle condizioni previste dall'articolo 17.1 del presente statuto, esprime il proprio parere prima di qualsiasi modifica sostanziale dei contratti, della firma di clausole addizionali, dell'accettazione totale o parziale di eventuali reclami, della notifica di qualsiasi computo generale e definitivo o di ogni documento sostitutivo e di eventuali transazioni.
La Commissione è immediatamente informata dal Direttore Generale di qualsiasi contenzioso contrattuale.

17.4 In seno alla Commissione dei Contratti, una commissione di valutazione (la "**Commissione di valutazione**") ha il compito di svolgere un'attività preliminare cognitiva sulle offerte finali ricevute, prima del parere reso dalla Commissione dei Contratti, laddove quest'ultima decida di formularlo. Tale attività si basa sulle proposte motivate del Direttore Generale e sulle analisi implementate dai suoi servizi, con particolare riferimento all'analisi giuridica validata dal Direttore Giuridico.

La Commissione di valutazione, previa disamina delle offerte finali presentate dai concorrenti, ha l'incarico di consegnare una relazione tecnica alla Commissione dei Contratti in seduta plenaria, durante la quale formula una proposta di parere sull'aggiudicazione del contratto.

La Commissione di valutazione è composta da 6 (sei) membri nominati, successivamente al ricevimento delle offerte finali dei concorrenti, dal Presidente della Commissione dei Contratti, che effettua una selezione tra i componenti di tale Commissione, secondo una suddivisione paritetica tra i due Stati, motivando la propria scelta sulla base delle competenze professionali degli esperti indicati.

Il Presidente della Commissione di valutazione è nominato dal Presidente della Commissione dei Contratti; il suo voto è preponderante in caso di parità.

17.5 Per tutti i pareri di spettanza della Commissione dei Contratti, il Direttore Generale formula proposte motivate, corredate di tutti i documenti utili e, in particolare, delle analisi tecniche, economiche, finanziarie e giuridiche implementate dai suoi servizi

I pareri formulati dalla Commissione dei Contratti e la proposta di parere formulata dalla Commissione di valutazione prevista dall'articolo 17.4 del presente statuto debbono essere motivati sotto il profilo tecnico, giuridico, economico e finanziario.

Ogni membro della Commissione dei Contratti è tenuto al rispetto della riservatezza delle offerte e delle procedure di aggiudicazione degli appalti; egli gode del diritto di comunicazione su base documentale e di consultazione *in loco* dei fascicoli delle candidature e delle offerte dei candidati e, più in generale, di tutti i documenti emanati dalla Società o dai candidati nell'ambito della procedura.

Per consentirle di istruire ed emettere pareri motivati, la Commissione dei Contratti è interpellata tempestivamente dal Direttore Generale il quale, su richiesta del Presidente della Commissione, fornisce ogni spiegazione utile, partecipando, all'occorrenza, o facendosi rappresentare in alcune di tali riunioni.
La Commissione dei Contratti può esprimere un parere, generale o specifico, sulle condizioni della sua consultazione.

La Commissione dei Contratti formula il proprio parere entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data in cui è stata interpellata dal Direttore Generale. Tale termine decorre solo a far data dalla trasmissione di tutti i documenti necessari per le sue delibere. Il Presidente della Commissione dei Contratti rivolge sollecitamente al Direttore Generale ogni richiesta di ulteriori documenti.

Entro i termini summenzionati, in funzione dell'importanza e della portata del contratto sottoposto al suo esame e, in particolare, laddove ritenga sufficienti gli elementi a lei sottoposti, la Commissione dei Contratti può decidere, previa risoluzione motivata, di non formulare un parere. Il Presidente della Commissione dei Contratti notifica tempestivamente l'intenzione della Commissione al Direttore Generale.

In tal caso, la procedura di attribuzione del contratto segue il suo corso, nel rispetto delle competenze conferite rispettivamente al Direttore generale e al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui la Commissione dei Contratti dovesse accettare di formulare un parere e questi dovesse essere favorevole alla proposta del Direttore Generale, la procedura di assegnazione del contratto segue il suo corso, in conformità ai termini del parere e nell'osservanza delle competenze attribuite rispettivamente al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione

Nel caso in cui la Commissione dei Contratti dovesse accettare di formulare un parere e questi dovesse risultare sfavorevole alla proposta del Direttore Generale o qualora la Commissione dei Contratti non sia stata in grado di emettere il proprio parere entro i termini previsti al quinto capoverso della presente clausola, il Direttore Generale può proseguire nel procedimento solo chiedendo obbligatoriamente l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, alle condizioni di cui all'articolo **11.3 (xi)** del presente statuto.

Nel caso in cui il Direttore Generale dovesse aderire al parere sfavorevole della Commissione dei Contratti, le sottopone una nuova proposta, che tenga conto delle motivazioni del parere negativo.

Gli Stati, il Presidente, il Direttore Generale e i membri del Consiglio di Amministrazione diventano immediatamente destinatari di qualsiasi parere formulato dalla Commissione dei Contratti.

17.6 Il Direttore Generale si adopera affinché la Commissione dei Contratti disponga in permanenza dei mezzi materiali e finanziari sufficienti a permetterne il corretto funzionamento. A tal fine, il Presidente della Commissione dei Contratti propone un budget annuale al Consiglio di Amministrazione, adottato alle condizioni di cui all'articolo **11.3** del presente statuto.

Nel rispetto del suo budget, la Commissione dei Contratti può fare appello a periti di sua scelta per la realizzazione di studi specifici e, più in generale, per l'assistenza nell'elaborazione dei pareri di successiva formulazione.
Al fine di consentire alla Commissione di valutazione di effettuare il lavoro propedeutico all'elaborazione della relazione tecnica di cui all'articolo 17.4 del presente statuto, il Presidente della Commissione dei Contratti può, su richiesta del Presidente o dei membri della Commissione di valutazione, richiedere il contributo di esperti che supportino la Commissione di valutazione nei suoi lavori.

Il Presidente della Commissione dei Contratti è il solo a poter disporre dei mezzi assegnati alla Commissione dei Contratti per lo svolgimento della sua *mission*.

Nel rispetto delle disposizioni dell'art. **11.3 (xiv)** del presente statuto, l'aggiudicazione, la firma e l'esecuzione dei contratti necessari all'espletamento delle funzioni della Commissione dei Contratti sono assicurate dal suo Presidente il quale dispone, per la durata del suo mandato, di una delega di poteri permanente da parte del Direttore Generale unicamente per effetto del presente statuto.

Il Presidente della Commissione dei Contratti rende conto, periodicamente, dell'uso dei mezzi della Commissione dei Contratti al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, al Servizio permanente di controllo e, se del caso, alle altre autorità di controllo della Società.

Su sua richiesta, o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, assiste alle sedute di quest'ultimo e può essere ascoltato.

17.7 Le modalità di funzionamento della Commissione dei Contratti e della Commissione di valutazione sono specificate, laddove necessario, dal regolamento interno della Società.

Articolo 18 Servizio permanente di controllo

18.1 Conformemente all'articolo 8 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, all'interno della Società è istituito un Servizio permanente di controllo (il "**Servizio permanente di controllo**").

Il Servizio permanente di controllo verifica il rispetto del corretto impiego dei fondi pubblici, l'efficienza economica, finanziaria e tecnica della Società, la corretta esecuzione del progetto della nuova linea e, a livello più generale, il buon funzionamento della Società, nell'osservanza del presente statuto, del suo regolamento interno e delle disposizioni dell'Accordo del 30 gennaio 2012.

Il Servizio permanente di controllo si compone di esperti nei settori interessati dall'attività della Società.

In quanto membri del Servizio permanente di controllo, i periti non percepiscono alcuna remunerazione da parte della Società; tuttavia, le spese da questi sostenute nell'espletamento del mandato sono loro rimborsate dalla Società previa presentazione di documenti giustificativi.

Il Servizio permanente di controllo è composto da 12 (dodici) membri nominati per metà da ogni Stato, per una durata di cinque (5) anni rinnovabili.

Ogni Stato notifica reciprocamente all'altro il nome di ciascun membro del Servizio permanente di controllo di propria designazione; l'altro Stato dispone di un termine di 15 (quindici) giorni per fare conoscere la propria decisione. In assenza di obiezioni entro tale termine, si ritiene che l'altro Stato abbia approvato la designazione. La ricusazione di un membro deve essere giustificata e motivata per iscritto. In caso di ricusazione, lo Stato interessato deve designare un altro candidato, che non può più essere ricusato.

Ogni Stato può revocare uno o l'altro dei membri del Servizio permanente di controllo di sua nomina. In caso di decesso, dimissioni (volontarie o d'ufficio) o impedimento a svolgere le sue mansioni per un periodo superiore a 2 (due) mesi di un membro del Servizio permanente di controllo, lo Stato che ha provveduto alla sua designazione dovrà procedere immediatamente alla relativa sostituzione, alle condizioni previste nel precedente paragrafo.

Il Presidente del Servizio permanente di controllo è nominato dallo Stato francese.

Il Servizio permanente di controllo delibera validamente sull'adozione dei rapporti e delle allerte solo a condizione che la metà dei membri sia presente o rappresentata. Le sue decisioni sono prese a maggioranza semplice, fermo restando che, in caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Chiunque ricopra o abbia ricoperto il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione o della Commissione dei contratti, ovvero eserciti o abbia esercitato funzioni direttive all'interno della Società non può essere membro del Servizio permanente di controllo.

18.2 Il Servizio permanente di controllo presenta relazioni e note di allerta su tutti gli aspetti dell'esecuzione del progetto da parte della Società; tale entità dispone dei più ampi poteri investigativi esercitabili su base documentale e *in loco*. Qualora necessario, formula raccomandazioni motivate, volte al miglioramento dell'efficienza della Società.

Il Servizio permanente di controllo può essere interpellato dal Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta del rappresentante della Commissione europea che assiste alle sue riunioni, da uno degli Stati, dal Direttore Generale o dal Presidente della Commissione dei Contratti. Può, altresì, occuparsi di eventuali questioni ritenute utili per l'espletamento del suo mandato.

Le relazioni e le note di allerta del Servizio permanente di controllo sono trasmesse immediatamente all'autorità richiedente e agli Stati.

18.3 Il Direttore Generale, sotto il controllo degli Stati, si adopera affinché il Servizio permanente di controllo disponga costantemente dei mezzi materiali e finanziari sufficienti a permetterne il corretto funzionamento. A tal fine, il Presidente del Servizio permanente di controllo propone un budget annuale al Consiglio di Amministrazione che è adottato alle condizioni previste dall'**Articolo 11.3** del presente statuto.

Nel rispetto del suo budget, il Servizio permanente di controllo può avvalersi di periti di sua scelta per la realizzazione di studi specifici e, più in generale, per l'assistenza nell'espletamento delle sue funzioni e l'elaborazione delle sue relazioni. Il Presidente del Servizio permanente di controllo è il solo a potere disporre dei mezzi a lui destinati per la realizzazione della sua *mission*.

Nell'osservanza delle disposizioni dell'art. **11.3 (xv)** del presente statuto, l'aggiudicazione, la firma e l'esecuzione dei contratti necessari allo svolgimento della missione del Servizio permanente di controllo sono assicurate dal suo Presidente il quale dispone, per la durata del mandato, di una delega permanente di poteri da parte del Direttore Generale unicamente per effetto del presente statuto.

Il Presidente del Servizio permanente di controllo rende conto periodicamente dell'uso dei mezzi del Servizio agli Stati, al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, nonché, ove necessario, alle altre autorità di controllo della Società.

Su sua richiesta, o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, assiste alle sedute di quest'ultimo e può essere ascoltato.

18.4 Le modalità di funzionamento del Servizio permanente di controllo sono specificate, laddove necessario, dal regolamento interno della Società.

TITOLO 5
DECISIONI COLLETTIVE DEI SOCI

Articolo 19 Decisioni collettive dei Soci

19.1 Le decisioni collettive sono adottate secondo le modalità di cui all'**Articolo 20** del presente statuto.

19.2 Le delibere dei Soci sono adottate all'unanimità: i Soci, inoltre, sono i soli competenti ai fini dell'adozione delle seguenti decisioni:

- modifica dello statuto;
- modifica del capitale sociale;
- nomina dei Revisori dei conti;
- approvazione del bilancio annuale e allocazione dei ricavi;
- ratifica e approvazione degli Accordi regolamentati di cui all'**Articolo 15**,
- trasformazione della Società e, più in generale, qualunque operazione volta all'incremento degli impegni dei Soci;
- fusione, scissione o apporti parziali di attività sottoposti al regime delle scissioni;
- determinazione dell'importo massimo delle garanzie sui beni sociali, avalli, cauzioni o garanzie della Società di cui il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione;

- determinazione dell'importo massimo dei prestiti o impegni bancari di cui il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione;

- scioglimento e liquidazione.

19.3 Fatte salve le disposizioni di legge applicabili, di competenza dei Soci e le decisioni riservate al Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare alle condizioni di cui all'Articolo 11 del presente statuto, ogni altra decisione è di competenza del Direttore Generale.

Articolo 20 Modalità di decisione collettiva dei Soci

20.1 L'assemblea generale è composta dai Soci. Ciascuno è rappresentato o dal proprio rappresentante legale o da un rappresentante di sua designazione, o dal suo supplente.

Ogni socio dispone di un numero di voti pari al numero di azioni detenute.

Il Presidente e il Direttore Generale assistono all'assemblea generale senza partecipare al voto, non avendo qualità di soci della Società.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da qualunque altra persona designata a tale scopo dai Soci.

20.2 L'assemblea generale, che si riunisce alternativamente in Francia e in Italia, oppure per videoconferenza o tramite qualunque altro mezzo di telecomunicazione che permetta l'identificazione dei Soci, è convocata dal Presidente o dal Direttore Generale. L'autore della convocazione stabilisce le modalità della riunione, come sopra indicato. Può altresì essere convocata dai Revisori dei conti, allorquando lo ritengano necessario.

L'assemblea generale, inoltre, è obbligatoriamente convocata su richiesta di uno dei Soci. A tal fine, il Socio richiedente deve giustificare la propria richiesta con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente, precisando i punti, a suo parere, iscrivibili all'ordine del giorno. Il Presidente deve procedere alla convocazione dell'assemblea entro quindici giorni a decorrere dalla data di ricevimento della lettera.

In caso di liquidazione, l'assemblea generale può essere convocata solo dal liquidatore.

20.3 Le convocazioni sono inoltrate con lettera indirizzata a ogni Socio, quindici giorni prima della data dell'Assemblea. Alla convocazione devono essere allegati: l'ordine del giorno dell'assemblea, il testo delle mozioni di risoluzione proposte dal Consiglio di Amministrazione e, se del caso, la relazione del Presidente o del Direttore Generale.

L'assemblea non può deliberare su questioni non iscritte all'ordine del giorno. L'ordine del giorno di un'assemblea non può essere modificato in seconda convocazione.

20.4 L'assemblea generale può deliberare validamente solo con la presenza o rappresentanza di tutti i Soci, conformemente alle condizioni contemplate dal presente articolo.

20.5 Ogni decisione collettiva dei Soci in assemblea generale consta da verbale redatto e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale, redatto e conservato conformemente alle disposizioni di legge, indica segnatamente la data e il luogo della riunione, i Soci rappresentati - con l'indicazione del numero di azioni in possesso di ciascuno -, le relative condizioni di esercizio dei diritti di voto, i documenti e le relazioni presentate all'assemblea, un resoconto dei dibattiti, i testi delle risoluzioni votate e il risultato delle votazioni.

Le motivazioni attuative delle delibere nei confronti di terzi, in relazione a qualunque decisione collettiva dei Soci, si evincono dalle copie o dagli estratti autenticati conformemente alle disposizioni di legge. Le copie o gli estratti dei verbali delle decisioni collettive dei Soci sono validamente sottoscritti dal Presidente o dal Direttore Generale.

TITOLO 6
REGIME DEI BENI - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO ANNUALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Articolo 21 Regime dei beni

In conformità all'articolo 11 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 e fatte salve le riserve in esso previste, la Società è proprietaria delle opere costitutive della sezione transfrontaliera e non può cederle.

Articolo 22 Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23 Bilancio annuale

Alla fine di ogni esercizio, il Direttore Generale provvede alla formazione dell'inventario e del bilancio annuale e redige successivamente la relazione di gestione; tali documenti dovranno essere messi a disposizione dei revisori dei conti e del comitato aziendale, laddove sia stato istituito, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione della collettività dei Soci chiamata a deliberare sul bilancio.

Al bilancio è allegato un rendiconto delle cauzioni, degli avalli e delle garanzie forniti dalla Società e un rendiconto sulle garanzie dalla stessa consentite.
Tali documenti sono inviati o comunicati ai Soci come sopra indicato. Ogni anno sono redatti nella medesima forma e secondo gli stessi metodi di valutazione, con riserva dell'evoluzione del contesto regolamentare applicabile alla Società.

Articolo 24 Ripartizione degli utili – Riserve

24.1 Dagli utili dell'esercizio, detratte se necessario le perdite degli esercizi precedenti, viene prelevato almeno il 5 (cinque) per cento, da assegnare alla costituzione del fondo di riserva prescritto dalla legge. Tale prelievo non è più obbligatorio allorquando il fondo di riserva dovesse raggiungere un importo pari al decimo del capitale sociale. Il prelievo viene ripristinato nel momento in cui, indipendentemente dalla causa, la riserva dovesse scendere al di sotto di tale decimo.

24.2 I dividendi sono costituiti dall'utile dell'esercizio diminuito, se del caso, delle perdite precedenti o del prelievo destinato alla riserva legale e aumentato, all'occorrenza, degli utili portati a nuovo.

24.3 Dall'utile distribuibile può essere prelevata qualunque somma che i Soci ritengano opportuno riportare a un esercizio successivo o assegnare a una o più voci di bilancio costituenti una riserva.
L'eccedenza, laddove sussista, è suddivisa tra i Soci sotto forma di dividendi.

24.4 Le modalità di pagamento dei dividendi sono stabilite con decisione collettiva dei Soci, ma il pagamento deve obbligatoriamente avvenire nei termini stabiliti per legge. La decisione collettiva dei Soci potrà concedere ai Soci la scelta, per l'integralità o per parte del dividendo o degli acconti sul dividendo, tra il pagamento del dividendo o degli acconti sul dividendo, in contanti o in azioni.

TITOLO 7
TRASFORMAZIONE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO NETTO - CONTROVERSIE

Articolo 25 Trasformazione

La Società può trasformarsi in società di altro tipo. Tale trasformazione è deliberata alle condizioni fissate dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 26 Scioglimento - Liquidazione

La Società è sciolta alla scadenza dei termini statutari, salvo una regolare proroga, e in caso di causa legale di scioglimento o su decisione collettiva dei Soci.

In caso di scioglimento della Società, tutti i Soci delibereranno collettivamente la nomina di uno o più liquidatori. Il liquidatore rappresenta la Società; egli è investito dei più ampi poteri per la realizzazione dell'attivo, anche in via amichevole ed è autorizzato sia al pagamento dei creditori, sia alla ripartizione del saldo disponibile.

La collettività dei Soci può autorizzarlo a continuare le attività in corso o ad avviarne ulteriori per le esigenze della liquidazione. L'attivo netto residuo, dopo il rimborso del valore nominale delle azioni, verrà suddiviso fra i Soci in proporzione all'importo della loro partecipazione al capitale.

Dopo l'estinzione del passivo e degli oneri della Società, l'attivo residuo della liquidazione è impiegato per il rimborso, fino all'ammontare dovuto, dell'importo svincolato e non ammortizzato delle azioni. L'eccedenza costituente gli utili sarà ripartita tra i Soci.

In conformità all'articolo 11 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, all'estinzione della Società, le opere costitutive della sezione transfrontaliera di sua proprietà diventano di proprietà dello Stato sul cui territorio sono situate.

Articolo 27 Controversie

Qualunque controversia dovesse sorgere nel corso della durata di vita della Società, sia tra uno dei soci e la Società, sia tra i Soci stessi, riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente statuto, o più generalmente in merito agli affari sociali, sarà risolta, per quanto possibile, in via amichevole. In mancanza di transazione bonaria, la controversia sarà demandata, dagli Stati italiano e francese, a un Tribunale arbitrale alle condizioni previste dall'articolo 27 dell'Accordo del 30 gennaio 2012.

Parigi, addì 3 aprile 2023

Thierry COQUIL

Direttore Generale delle Infrastrutture, dei Trasporti e delle Mobilità
Ministero della Transizione ecologica e della Coesione territoriale

p.o.

Bruno DICIANNI

Luigi FERRARIS

Amministratore Delegato
Ferrovie dello Stato Italiane SpA

p/o IN QUALITÀ DI DELEGATO DI FSS.p.A ALL'ASSEMBLEA DEL 3 APRILE 2023

Elisabetta Nelson